

**Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.**

**CAPO VI**

*CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI*

**Art. 20**

*(Destinatari e oggetto dell'intervento)*

**1.** Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.

**2.** I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni, e nella restante misura dell'85 per cento, in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.

**2 bis.** Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1 possono essere altresì utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali a tantum proposti dalle Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate.

(1)

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 3/2019

**Art. 21**

*(Presentazione delle domande)*

**1.** Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

**a)** preventivo di spesa;

**b)** dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

(1)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

## **Art. 22**

*(Concessione e rendicontazione)*

**1.** I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.

(1)

**2.** È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:

**a)** la relazione delle attività svolte;

**b)** la documentazione analitica delle spese sostenute;

**c)** la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

**2 bis.** Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.

(2)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019